



FP CGIL Medici

Le ricadute del DL 78 su medici e veterinari dal 1 gennaio 2011

A cura di Vincenzo Di Biasi e Massimo Cozza

DICEMBRE 2010

Per aggiornamenti e testi normativi vai su

www.fpcgil.it/medici.htm

Introduzione

Il Decreto Legge 78/2010 (convertito nella Legge 120/2010) "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" - con modifiche riguardanti il Decreto Legislativo 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" - contiene diverse misure penalizzanti anche per la dirigenza medico-veterinaria, che in gran parte dovrebbero scattare dal prossimo 1 gennaio 2011. Sono esclusi i professori e i ricercatori universitari in quanto non contrattualizzati.

Di seguito le principali misure del DL 78 che colpiscono i medici ed i veterinari del servizio sanitario nazionale.

Articolo 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano in via diretta agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Non sono quindi applicabili direttamente ma devono essere prima recepite dalle Regioni e dagli Enti del SSN, che in questo modo non subiranno una penalizzazione economica. Il comma 20 dell'articolo prevede infatti che una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario è accantonata e sarà svincolata e destinata alle Regioni che aderiscono "volontariamente" alle regole previste dall'articolo 6.

Spesa per studi e incarichi di consulenza

A decorrere dal 2011 la spesa (inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferita a pubblici dipendenti) non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

A decorrere dal 2011 la spesa non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. I limiti non si applicano a convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Spese per sponsorizzazioni

A decorrere dall'anno 2011 non si può effettuare nessuna spesa.

Spese per missioni anche all'estero

A decorrere dall'anno 2011 massimo il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Questo limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Diarie per missioni all'estero

Dal 31 maggio 2010 (entrata in vigore DL 78/2010) non sono più dovute. Non si applica alle missioni internazionali di pace.

Indennità chilometrica per uso mezzo proprio

A decorrere dall'anno 2011 non sarà più corrisposta l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio e cessano di avere effetto le disposizioni contenute nei contratti nazionali. La Circolare 36/2010 del 22 ottobre 2010 della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce l'esclusione dallo stop all'utilizzo del mezzo proprio con rimborso chilometrico per il "*personale adibito a funzioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo*".

Spese per attività di formazione

Massimo il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio autovetture, acquisto buoni taxi

Massimo 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009

Articolo 9 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

Si applica anche agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Blocco degli aumenti economici dal 2011

Dal 2011 fino a tutto il 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dirigenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Fatti salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, incluse le variazioni dipendenti da conseguimento di funzioni diverse, eventuali arretrati, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, l'effettiva presenza in servizio e l'indennità di vacanza contrattuale.

Taglio percentuale delle retribuzioni più alte

Dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 c'è un taglio del 5% sulla quota di retribuzione che eccede i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, del 10% sulla quota oltre i 150.000 euro.

Si tratta di riduzioni che non operano ai fini previdenziali e di trattamento di fine rapporto.

Blocco degli aumenti economici dal 2011

Dal 2011 fino al 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di ciascuna azienda non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La riduzione del personale in servizio è da considerare come somma algebrica fra cessati e assunti.

Rinnovo contrattuale biennio 2008-2009

Il rinnovo contrattuale biennio 2008-2009 non può, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%.

Eventuali clausole difformi contenute nei contratti e negli accordi sono inefficaci a partire dalla mensilità di giugno 2010.

Le procedure contrattuali e negoziali nazionali triennio 2010-2012

Le procedure contrattuali e negoziali nazionali relative al triennio 2010-2012 sono congelate, senza possibilità di recupero, compresi i rinnovi di tutte le convenzioni, sia per la parte normativa che economica, con ricadute negative sulle pensioni e sui trattamenti di fine rapporto.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato è pertanto ridotto di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.1132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Le progressioni di carriera

Le progressioni di carriera comunque denominate ed eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Le retribuzioni degli incarichi in caso di subentro di un nuovo dirigente o di rinnovo dello stesso titolare dal 30 luglio 2010 al 31 dicembre 2013 non potranno aumentare.

Riduzione 50% dei medici a tempo determinato, a convenzione, etc,

A decorrere dal 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. I suddetti limiti dovrebbero riguardare i rapporti nuovi che si instaureranno dal 2011.

Questa disposizione costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale gli Enti del SSN si adeguano.

Conferimento di incarico di valore economico inferiore anche senza valutazione negativa

Gli Enti del SSN che non intendono confermare l'incarico dirigenziale possono alla scadenza dell'incarico, anche in dipendenza di una riorganizzazione, conferire al dirigente altro incarico anche di valore economico inferiore anche in assenza di valutazione negativa. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Articolo 12

Interventi in materia previdenziale

Finestra di uscita unificata per il pensionamento

A decorrere dal 2011 la decorrenza del pensionamento - sia di vecchiaia sia di anzianità sia per i 40 anni di contributi (compresi i riscatti) - è fissata per i dipendenti dopo 12 mesi dalla data di maturazione del diritto.

Ad esempio se si maturano i requisiti il 10 maggio 2011 la decorrenza del trattamento pensionistico sarà il 1 giugno 2012. Pertanto, se non si vuole rimanere senza stipendio e senza pensione, si dovrà continuare a lavorare fino al raggiungimento della nuova finestra di uscita unificata.

Per chi invece ha maturato il requisito alla pensione entro il 31 dicembre 2010 la decorrenza del trattamento pensionistico seguirà le regole delle precedenti finestre, cioè con alcuni mesi di slittamento in relazione al trimestre di raggiungimento dei requisiti. Infine chi ha maturato i requisiti entro il 2009 può richiedere di andare in pensione dal mese successivo senza attendere alcuna finestra.

Donne in pensione di vecchiaia a 65 anni dal 2012

La pensione di vecchiaia per le donne medico viene elevata a 65 anni a partire dal 1 gennaio 2012 così come per gli uomini.

La pensione di anzianità

Dal 2011 al 2012 la pensione di anzianità potrà essere raggiunta con la quota 96 (somma di età anagrafica e anzianità contributiva, con una età anagrafica minima di 60 anni). Dal 2013 scatta la quota 97 con una età anagrafica minima di 61 anni (ad esempio anzianità contributiva di 36 anni e 61 anni di età oppure anzianità contributiva minima di 35 anni e 62 anni di età).

Dal 2015 innalzamento automatico dei requisiti di età per la pensione

Gli ulteriori aumenti dell'età pensionabile scatteranno in base alla speranza di vita rilevata dall'ISTAT nel triennio precedente. Il primo incremento è previsto nel 2015 ma non potrà superare i tre mesi. Il successivo incremento scatterà dal 2019 e poi seguirà una cadenza triennale.

Rateizzazione Liquidazione

Dal 2011 per importi fino a 90.000 euro la liquidazione viene erogata con una unica rata di norma entro tre mesi dalla cessazione del servizio per limiti di età o per il raggiungimento dei 40 anni di servizio, ed entro 9 mesi negli altri casi di pensione di anzianità. L'eventuale ulteriore importo tra i 90.000 euro e i 150.000 viene diluito in una seconda rata dopo un anno dalla prima. L'importo superiore ai 150.000 viene erogato in una terza rata un anno dopo la seconda rata.

Le nuove modalità di calcolo della liquidazione

A decorrere dal 1° gennaio 2011 per le anzianità contributive maturate da tale data il computo della liquidazione si effettuerà per tutti i dipendenti secondo le regole dell'articolo 2120 del Codice civile applicando una aliquota del 6,91% della retribuzione annua utile, con una successiva rivalutazione (75% della rivalutazione annua ISTAT + un punto e mezzo percentuale). Si tratta delle stesse regole di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) già valide per chi è stato assunto dal 1 gennaio 2001.

I dipendenti che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000 maturano invece fino al 31 dicembre 2010 una liquidazione denominata Premio di Fine Servizio o Trattamento di Fine Servizio (TFS). Questa indennità è costituita da 1/15 dell'80% delle voci utili della retribuzione dell'ultimo anno lavorativo moltiplicato per ogni anno di servizio, compresi i riscatti. A questi dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 alla prima parte della liquidazione, con la modalità di computo valida fino al 31 dicembre 2010, si dovrà sommare la seconda parte della liquidazione con le nuove modalità di computo da applicare per tutti dal 1 gennaio 2011.